



Città di Modica

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE
SETTORE VIII

Ordinanza n. 96 del 01/07/2020

Prot. n. 27254 del 01 LUG. 2020

Oggetto: Istituzione divieto di sosta temporaneo per lavori edili in via Egitto

Il Responsabile del Settore VIII – Polizia Municipale

Vista la nota, assunta con pec del 29/06/2020 alle ore 16.19, dell'impresa edile Poidomani Vincenzo, con sede in Modica via Pirato Grande Quartarella cv. 9, relativa all'espletamento di lavori edili sulla via Egitto, con la quale si chiede il divieto di sosta temporaneo sul C.so S. Teresa e C.so Nino Barone (strada interessate), per effettuare operazioni di scarico calcestruzzo con autobetoniera;

Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione, nonché per la salvaguardia della pubblica incolumità adottare i necessari provvedimenti temporanei alla viabilità;

visto gli artt.5 comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n.285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

visto il T.U. EE.LL. n. 267/2000;

letta la L. n. 241/1990 smi;

letto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla G.U.R.S. n.20 del 9 Maggio 2008;

visto il C.d.S. ;

ORDINA

Nei giorni 2 - 7 - 8 Luglio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e comunque, fino al completamento dei lavori

Viene istituito il divieto di sosta con rozione forzata ad eccezione dei veicoli dell'impresa de quò, sul C.so S. Teresa nel tratto compreso dal civico 15 al civico 19/E;

Viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ad eccezione dei veicoli dell'impresa de quò, sul C.so Nino Barone nel tratto compreso dall'intersezione con il C.so S. Teresa fino al civico 103.

L'Impresa esecutrice dei lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30/04/1992, n.285) e del suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n.495) e dalle norme previste per la sicurezza del lavoro;

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n.495, **a cura e spese della ditta esecutrice i lavori**;
- b) Apposizione dei segnali di divieto di sosta, almeno 48 h prima della sua efficacia.

Dare atto che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportati a cose e/o persone durante l'esecutività del presente atto.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009;

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

L'Isp. Sup. di P.L. Ruta Giorgio è tenuto a controllare l'esatto collocamento della segnaletica mobile.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La presente Ordinanza sarà notificata all'Ufficio Segnaletica, all'Ufficio Servizi del Comando di P.L., all'Addetto Stampa, al Commissariato di Modica, alla Compagnia dei Carabinieri di Modica, al responsabile della II Sezione di P.L, all'impresa Poidomani Vincenzo -

Dalla residenza Municipale

Isp. Sup. Pierluigi Cannizzaro

01 LUG. 2020

Il Responsabile P.O. VIII Settore
Rosario Cannizzaro